



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Roma**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**  
**Sedicesima Sezione civile**

riunito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2019, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente,
dott. Stefano Cardinali	Giudice,
dott. Guido Romano	Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67552 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 5 giugno 2018 con concessione alla parte del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e vertente

**tra**

elettivamente domiciliato in  
che lo rappresenta e difende, in  
virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

**attore;**

**e**

**Antonino**

**convenuto - contumace;**

**Oggetto:** responsabilità liquidatore società di capitali

**Conclusioni delle parti:** come da verbale dell'udienza del 5 giugno 2018.



**svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Sig. Antonino già liquidatore della soc. coop. in liquidazione, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare la non conformità della procedura di liquidazione della Società Cooperativa alla normativa vigente, nonché l'inadempienza del signor Antonino ai principi di professionalità e diligenza stabiliti dall'ordinamento in relazione alla liquidazione della Società Cooperativa; 2) accertare e dichiarare che per l'intera durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della Società Cooperativa, dal 06.05.2008 sino al 31.07.2013, l'attore ha svolto mansioni riferibili al livello IV del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi (o del diverso inquadramento ritenuto di giustizia), con diritto a ricevere dal datore di lavoro, il pagamento della somma di € 109.686,50 a titolo di differenze retributive di cui € 11.313,15 a titolo di trattamento di fine rapporto, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia che vorrà liquidare anche con valutazione equitativa; 3) accertare e dichiarare la sussistenza di risorse patrimoniali da parte della Società Cooperativa, sufficienti a soddisfare, seppur in parte, il credito dell'attore, nella misura indicata al capo 2), o in subordine nella diversa misura ritenuta di giustizia, e per l'effetto, condannare il sig. Antonino in qualità di socio liquidatore della Società Cooperativa, a corrispondere tale somma all'attore, anche a titolo di risarcimento del danno; 4) Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. 5) Con richiesta di liquidazione delle spese di gratuito patrocinio».

A fondamento della svolta domanda, il Sig. rappresentava che: l'attore ha prestato attività lavorativa, continuativamente e senza interruzioni, in favore della soc. coop. in liquidazione dal 6 maggio 2008 fino al 31 luglio 2013, svolgendo mansioni riferibili al IV



livello del ccnl per i dipendenti del terziario (sebbene formalmente inquadrato nel VI livello); all'epoca del rapporto di lavoro, la svolgeva attività di autotrasporto di merci, sia in conto proprio che per conto terzi, con l'ausilio di automezzi propri e di terzi, anche in virtù di contratti di appalto sia con enti pubblici che con enti privati; al rapporto di lavoro è stato applicato il ccnl per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi; l'istante lavorava in Roma, presso il magazzino in Via Ponte Pisano 98, nonché in varie zone della città dove si recava per consegnare la merce; l'attore ha percepito un trattamento retributivo inferiore a quello contrattuale e comunque non proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato; l'attore non ha esattamente percepito la retribuzione mensile e quale corrispettivo della propria prestazione lavorativa resa, percependo dalla CMC a titolo di retribuzione mensile gli importi indicati nel conteggio allegato al presente atto; l'attore non ha mai usufruito delle ore di permesso individuale retribuito previsti dalla contrattazione collettiva e non ha mai percepito la relativa indennità sostitutiva dei permessi maturati e non goduti; l'attore ha usufruito di due settimane di ferie per anno nel mese di agosto che non gli sono state retribuite, non ha usufruito dei giorni di ferie residui previsti dalla contrattazione collettiva e nulla ha percepito a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute; l'attore non ha percepito le somme dovute a titolo di: 13° mensilità, ratei di 13° mensilità, 14° mensilità, ratei di 14° mensilità; l'attore ha lavorato nelle festività e nulla ha percepito; l'odierno attore nulla ha percepito di quanto ad egli spettante a titolo di trattamento di fine rapporto relativo all'intera durata del rapporto di lavoro dal 06.05.2008 sino al 31.07.2013; l'attore, dunque, è creditore della società della complessiva somma di €. 109.686,50; in data 21 dicembre 2015, la è stata cancellata dal registro delle imprese; sussiste la responsabilità del liquidatore della Sig. Antonino per il mancato pagamento del credito vantato dall'istante; infatti, la società convenuta non ha depositato i bilanci dal 2009 in poi; tuttavia, il compenso annuale ricevuto dalla CMC dalla Bevi Roma Distribuzione s.r.l. per mezzo del Consorzio Italwork, per lo svolgimento dell'appalto era pari ad € € 1.350.000,00, oltre iva; all'epoca della cancellazione (21 dicembre 2015), la



aveva in corso, presso il Tribunale di Roma Sezione Lavoro, una causa di lavoro (r.g.n. 40144/2014) in cui era stata convenuta da un collega di lavoro dell'attore, sig. Wolak Waclaw, che rivendicava differenze retributive di € 110.977,06; in quel giudizio, l'attore è stato chiamato a testimoniare sulle mansioni del ricorrente; in quel giudizio, la cooperativa offriva al sig. Wolak Waclaw il pagamento della somma di € 10.000,00 netti, oltre € 2.000,00 per le spese di lite; l'offerta economica del sig. Antonino dimostra che a quella data vi era da parte della una disponibilità economica per soddisfare, seppur in parte, i creditori; la circostanza trova conferma dal fatto che, dall'ultimo bilancio di esercizio depositato dalla CMC nel 2009, risultava quantomeno un utile di esercizio di €. 12.988,00, e il capitale sociale versato della società era di € 5.800,00; il sig. Antonino ha convocato con urgenza l'assemblea dei soci per il 30 novembre 2015 in cui ha dichiarato la chiusura della fase di liquidazione in quanto, a suo dire, tutti i debiti erano stati pagati, e tutti i crediti riscossi; non è dato sapere quale destinazione abbia dato il liquidatore alle risorse disponibili della CMC, derivanti dai contratti di appalto con la Bevi Roma Distribuzione s.r.l., per il tramite del Consorzio Italwork, nonché di quelle dichiarate all'udienza del 26.05.2015, vale a dire l'utile di esercizio di € 12.988,00 e il capitale sociale versato di € 5.800,00; il liquidatore svolgeva la fase di liquidazione in violazione della regola della *par condicio creditorum*.

Rimasto contumace il Sig. Antonino ed istruita la causa esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dall'attore, all'udienza del 5 giugno 2018, parti attrice precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale.

#### **motivi della decisione**

1. La domanda proposta dal Sig. nei confronti del  
Sig. Antonino già liquidatore della soc. coop. in



liquidazione, non è fondata e va, conseguentemente, rigettata per i motivi che si vanno ad esporre.

Va, sul punto, premesso che l'art. 2495 c.c. (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla riforma del diritto delle società) prevede che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (primo comma) e che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (secondo comma).

Ciò posto, la giurisprudenza formatasi in epoca antecedente alla riforma del diritto societario aveva espresso, in maniera costante, il principio per cui la cancellazione dal registro delle imprese determinava solamente una presunzione di estinzione della società, come tale suscettibile di prova contraria, sicché i creditori sociali rimasti insoddisfatti, nonostante l'avvenuta cancellazione potevano ancora agire nei confronti della società in persona dei liquidatori, fino ad arrivare a richiederne la dichiarazione di fallimento (cfr., Cassazione civile, sez. II, 2 agosto 2001, n. 10555; Cassazione civile, sez. II, 12 giugno 2000, n. 7972): in altre parole, alla cancellazione della società dal registro delle imprese non conseguiva, immediatamente, anche la sua estinzione, che era determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo ed dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere.

Il legislatore della riforma, al contrario, ha preso posizione nettamente contraria rispetto alla esposta interpretazione correttiva, chiarendo che l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società comporta la definitiva estinzione società a prescindere dalla sopravvivenza o anche della sopravvivenza di attività o di passività: conseguentemente, la nuova norma di cui all'art. 2495 secondo comma c.c. ha inteso attribuire efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese (cfr., Cassazione civile, sez. un., 22/02/2010, n. 4060; Cassazione



civile, sez. un., 22/02/2010, n. 4061; Cassazione civile, sez. I, 16/07/2010, n. 16758; Corte appello Roma, sez. III, 07/09/2010, n. 3467; Tribunale Monza, 18/1/2011).

In particolare, poi, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ulteriormente chiarito che qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr., Cassazione civile sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070).

Consegue che i creditori eventualmente rimasti insoddisfatti potranno agire non già nei confronti della società, ma soltanto nei confronti dei soci e dei liquidatori, nei confronti dei primi fino alla concorrenza delle somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei secondi, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (art. 2495 secondo comma c.c. cit.).

Tralasciando il profilo della responsabilità dei soci per i debiti sociali, per quanto attiene ai liquidatori, la responsabilità si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettivo relativo al mancato pagamento dei debiti sociali e l'altro di natura soggettiva consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel



mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari.

Ovviamente, la responsabilità del liquidatore deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest'ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento. Peraltro, dalla giurisprudenza di merito è stato anche chiarito che la mancata richiesta, da parte del liquidatore, del fallimento o dell'ammissione ad altra procedura concorsuale, della società non integra di per sé un profilo di responsabilità, in assenza della specifica dimostrazione del fatto che tale declaratoria avrebbe permesso di pervenire alla soddisfazione dei creditori sociali (Trib. Milano, 14 novembre 2007).

Quanto alla natura, la responsabilità dei liquidatori in argomento costituisce una responsabilità di matrice tipicamente extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo. Ed invero, non appare condivisibile l'opinione - peraltro, del tutto minoritaria in dottrina - che ravvisa, nella fattispecie in esame, un caso di responsabilità di natura contrattuale in considerazione della sua derivazione dalla violazione di una preesistente obbligazione ex lege. Ed invero, come quella degli amministratori nei confronti dei creditori sociali anche la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori stessi è responsabilità da fatto illecito, disciplinata in via generale dall'art. 2043 c.c., e che trova soltanto un richiamo, senza alcuna mutazione di fondamento, nell'art. 2495 c.c. Infatti l'obbligo di procedere al pagamento dei creditori vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione ed è inerente al suo incarico di liquidatore e non può confondersi con l'obbligo che vincola la società debitrice nei confronti del proprio creditore (in questi termini, cfr., Tribunale Milano, 17 febbraio 2005).

La natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori per omesso pagamento dei debiti della società estinta non è scevra di conseguenze in ordine al regime probatorio (oltre che in ordine al regime della prescrizione, non rilevante, però, nella fattispecie in esame). Ed infatti, proprio in ragione di tale inquadramento, deve ritenersi che ricade in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del



liquidatore l'onere probatorio in relazione all'esistenza del credito, all'inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre, ancora, al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito (si veda, sul punto, già Cassazione civile, sez. I, 01/04/1994, n. 3216, nonché Tribunale Milano, 17 febbraio 2005 cit.).

In altre parole, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l'onere di provare l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito, e che, invece, sia stata distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.

2. Ciò posto, alla luce delle precedenti considerazioni in diritto, appare del tutto evidente l'infondatezza della domanda proposta dal Sig.

E, infatti, a fondamento della propria domanda egli rappresenta: la consapevolezza, da parte del liquidatore, Sig. Antonino del credito vantato dall'odierno attore; l'elevato compenso annuale (pari ad €. 1.350.000,00, oltre iva) che la riceveva dalla Bevi Roma Distribuzione s.r.l. per mezzo del Consorzio Italwork, per lo svolgimento dell'appalto; il mancato deposito dei bilanci successivi a quello dell'esercizio 2008; la circostanza che l'ultimo bilancio depositato presentava un utile di esercizio di €. 12.988,00; l'aver formulato, nel giudizio pendente con il lavoratore sig. Wolak Waclaw, una offerta transattiva che prevedeva il pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 10.000,00 oltre alla refusione delle spese di lite; l'aver svolto la fase di liquidazione in violazione del principio della *par condicio creditorum*.

Tuttavia, l'attore non ha neppure allegato fino a quale data la cooperativa abbia ricevuto dalla Bevi Roma Distribuzione s.r.l. e per mezzo del Consorzio Italwork il compenso per l'appalto né ha dimostrato che le somme ricevute siano state distorte o utilizzate a discapito del creditore oggi attore. Anche la (esigua) disponibilità economica che aveva consentito al liquidatore di formulare una proposta transattiva in favore del lavoratore sig. Wolak Waclaw non implica, di per sé, che la società avesse una





disponibilità finanziaria tale per far fronte alle pretese creditorie di altri soggetti e, comunque, non implica che tale somma (rifiutata dal lavoratore) non sia stata successivamente rivolta al legittimo pagamento di altri crediti.

La circostanza, poi, che, all'esito dell'esercizio 2008, la società cooperativa abbia presentato un utile di esercizio per €. 12.988,00 appare del tutto ininfluyente in questa sede in quanto la liquidazione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese è intervenuta circa sei anni dopo (21 dicembre 2015).

Quanto, infine, al mancato deposito dei bilanci successivi al 2008, il Collegio osserva come tale circostanza implica certamente una irregolarità gestoria dalla quale, tuttavia, non è possibile inferire in via automatica una responsabilità del liquidatore non essendo neppure indicato dall'attore quale condotta negligente o dolosa questi avrebbe tenuto: infatti, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la contabilità registra gli accadimenti, ma non li determina. Nel caso di specie, peraltro, trattandosi, come visto, di responsabilità extracontrattuale, il creditore rimasto insoddisfatto ha l'onere di provare compiutamente tanto la condotta del liquidatore, quanto la colpa di questi e, infine, il nesso eziologico tra condotta ed evento. E va da sé che il solo fatto di non avere depositato ritualmente i bilanci degli esercizi o i bilanci intermedi di liquidazione non consente di affermare che vi siano stati atti di *mala gestio* e che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese pur in presenza di disponibilità economiche (evidentemente distratte) che avrebbero consentito, con certezza, di provvedere al pagamento, anche solo parziale, del credito asseritamente vantato dall'attore.

Del tutto generica poi si presenta la doglianza secondo la quale il liquidatore non avrebbe rispettato, nella fase di liquidazione, la regola della *par conditio creditorum*: l'attore, infatti, non ha neppure indicato (come era suo onere, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità dedotta) quali creditori siano stati preferiti e quali pagamenti siano stati effettivamente eseguiti in favore di questi.

3. In definitiva, la domanda proposta dal Sig. deve essere integralmente rigettata.

Nulla sulle spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.



**p.q.m.**

*Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nella contumacia di parte convenuta, così provvede:*

- I) rigetta la domanda proposta dal Sig.*
- II) nulla sulle spese.*

*Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 15 gennaio 2019.*

Il Presidente  
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Il Giudice est.  
(dott. Guido Romano)

